

STATUTO

**MOSCA BIANCA IMPRESA
SOCIALE ETS SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANDRIA BA VIA BARLETTA 112

Numero REA: BA - 659502

Codice fiscale: 08929970724

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"

Rep. n. 3683

Racc. n. 2802

MOSCA BIANCA IMPRESA SOCIALE S.R.L.

STATUTO

Articolo 1

1.1 La Società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, denominata **"MOSCA BIANCA Impresa Sociale ETS S.R.L."** è regolata dal presente Statuto, dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

1.2 La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli, ma deve contenere l'indicazione "impresa sociale", della quale deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede legale in **Andria**.

2.2 La Società potrà istituire sedi secondarie anche altrove, sia in Italia che all'estero.

2.3 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistente, di indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilacinquanta).

Essa può essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4

4.1 La Società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, **senza scopo di lucro** e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

4.2 In particolare la Società, nel rispetto di quanto previsto alle lettere **f)**, **i)** e **p)** del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto la promozione, l'organizzazione e la gestione di:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Le attività di impresa svolte dalla Società, indipendentemente dal loro oggetto, sono comunque considerate di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quando in linea con le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Le attività e i servizi di cui al presente comma potranno estrinsecarsi, a mero titolo di esempio:

- nella organizzazione produzione e realizzazione di rappresentazioni artistiche e di attività di intrattenimento e di divertimento; nella attività di produzione, distribuzione e organizzazione attività musicali e di spettacoli in genere; nella ideazione, promozione e organizzazione di spettacoli musicali, spettacoli ed

eventi culturali dal vivo con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

- nella ricerca, sviluppo, progettazione, promozione, produzione, realizzazione e distribuzione di forme fortemente innovative di spettacolo e intrattenimento di tipo tecnologico e digitale;

- nella gestione di beni culturali privati e pubblici, anche in comodato o in concessione, finalizzata alla pubblica fruizione e/o alla loro valorizzazione e/o alla loro tutela;

- nel noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi ed ogni altra attrezzatura utile ai fini della realizzazione di manifestazioni e spettacoli; nel noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

- attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi.

4.3 Le attività di cui sopra sono esercitate dalla Società in via stabile e principale. Per attività principale si intende, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, quella per la quale i ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.

4.4 In via secondaria e strumentale, la Società può svolgere attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale.

In particolare, la Società si propone di promuovere e gestire servizi, attività e progetti connessi e accessori alle attività di cui al presente statuto, se utili e funzionali al perseguimento degli scopi statutari, ivi comprese altre attività commerciali (anche on-line), del terziario avanzato e della produzione.

Tali attività diverse saranno svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi del comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 3

luglio 2017 n. 112.

4.5 La Società potrà altresì, in via strumentale, compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro: effettuare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita, la locazione e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (concedendo le opportune garanzie mobiliari e immobiliari) con istituti di credito, banche, società, enti pubblici, privati e con gli stessi soci, purché nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio verso i soci e dei criteri stabiliti dal CICR; partecipare a consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese; assumere partecipazioni o interessenze in altre società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con esclusione delle attività di cui alla legge n.1/1991, delle attività professionali cosiddette "protette" e, in generale, di ogni attività per la quale sono prescritti requisiti non posseduti dalla società. La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

4.6 È espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

4.7 La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di **Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) (Euro diecimila virgola zero zero)**, suddiviso in quote ai sensi di legge.

5.2 La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

5.3 I conferimenti possono farsi anche mediante beni in natura o crediti, nonché attraverso ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

5.4 I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

5.5 In conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, è vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica

di società a responsabilità limitata della Società.

Articolo 6

6.1 Nel caso in cui uno dei soci voglia alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà darne comunicazione scritta per raccomandata con indicazione del prezzo e delle modalità di pagamento, agli altri soci i quali, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni e proporzionalmente alle quote già possedute inviando dichiarazione scritta al cedente e all'organo amministrativo della Società. Le quote per le quali il diritto di prelazione non sia esercitato in tutto o in parte potranno essere acquistate dagli altri soci con i medesimi criteri di ripartizione. Nel caso in cui nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione, il che si presume in mancanza di risposta scritta nel predetto termine di trenta giorni, il socio proponente potrà cedere a terzi le proprie quote alle condizioni comunicate. Le predette norme non si applicano ai trasferimenti di quote per atto inter vivos effettuati da un socio a favore del proprio coniuge o dei suoi ascendenti o discendenti in linea retta.

6.2 In caso di morte del socio, la società continuerà il rapporto sociale con gli eredi o legatari consenzienti del socio deceduto, previo consenso espresso dall'Assemblea dei soci a maggioranza semplice da manifestarsi entro 18 mesi del decesso. In tal caso le quote sono indivisibili tra gli aventi causa e i diritti dei contitolari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile. In mancanza del consenso espresso dall'Assemblea, la Società liquiderà, agli eredi o legatari del socio deceduto, la quota entro 18 mesi dalla data di convocazione dell'Assemblea chiamata a decidere la continuazione, con riferimento al valore del patrimonio netto alla data del decesso stesso secondo le modalità previste dell'ultimo comma dell'articolo 2473 del C.C..

6.3 Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, nel caso in cui nessun socio intenda esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto, il trasferimento delle quote di partecipazione è subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo, che lo esprime senza finalità discriminatorie e nel rispetto dei principi stabiliti dal comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112; in caso di diniego del gradimento, l'organo amministrativo dovrà indicare altro soggetto che possa rendersi cessionario della quota, fermo comunque restando il diritto di recesso da parte del socio che intende cedere la sua quota.

6.4 L'esclusione del socio è decisa, nei casi previsti dalla legge, dall'organo amministrativo.

Il procedimento deve concludersi entro e non oltre il termine di 90 giorni, deve essere ispirato ai principi di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e resta in ogni

caso salvaguardato il diritto del socio escluso ai gravami di legge.

6.5 L'interessato potrà investire, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione formulati dall'Organo Amministrativo, l'assemblea dei soci, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Articolo 7

7.1 Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

7.2 Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

7.3 È ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di

attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. L'organo amministrativo può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

7.4 I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. L'organo amministrativo, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel Bilancio Sociale di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

7.5 I lavoratori, sia subordinati che autonomi, i volontari, i

destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'Assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Quando deve essere trattata una questione di diretto interesse di ciascuna categoria, un rappresentante dei lavoratori e/o un rappresentante dei volontari e/o un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale, hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

Articolo 8

8.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

8.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

l'approvazione del bilancio;

la nomina degli amministratori;

la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti;

le modificazioni dello Statuto;

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;

l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui al punto 19.2 del presente Statuto;

la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

8.3 Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

Articolo 9

9.1 L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio (entro centoventi giorni o, sussistendo i presupposti di legge, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale).

9.2 L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito all'articolo 3 del presente Statuto. Nell'avviso di convocazione potrà essere

fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

9.3 In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e il Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

9.4 L'Assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

Articolo 10

10.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal più anziano dei coamministratori (in caso di amministrazione affidata ad uno o più amministratori) o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in caso di sua assenza e/o impedimento, dal vice Presidente, se nominato), ovvero, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea elegge un Segretario, anche non socio. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

10.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 11

11.1 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al punto 10.2;

sia consentito al Presidente dell'Assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audiovideo collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire. 11.2 Il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'Assemblea si intende tenuta.

11.3 In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può

farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 12

12.1 Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soggetti aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle materie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione consultiva e senza diritto di voto di cui al punto 7.5 del presente Statuto.

12.2 I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società.

Articolo 13

13.1 A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

13.2 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

13.3 In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

13.4 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal Presidente dell'Assemblea. È escluso il voto segreto.

13.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

13.6 Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un Notaio.

Articolo 14

14.1 La Società è amministrata da un Amministratore unico, anche non socio, o da due o più amministratori anche non soci, che agiranno, sui conforme indicazione in sede di nomina, in via disgiuntiva secondo il disposto dell'articolo 2257 C.C. o congiuntiva secondo il disposto dell'articolo 2258 C.C., o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri anche non soci. L'Assemblea delibera sulla scelta del sistema di amministrazione e provvede alla elezione del o degli Amministratori, determinando l'eventuale emolumento da attribuire nel rispetto delle prescrizioni di legge. Qualora vengano superati due dei limiti indicati nel comma 1 dell'art. 2435 bis c.c., almeno un componente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere nominato dai lavoratori che, a qualunque titolo, prestino la loro opera in favore della società, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

14.2 Non possono assumere la Presidenza del Consiglio di Amministrazione né assumere la carica di Amministratore unico o co-amministratore i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

14.3 Gli Amministratori possono essere anche non soci. Essi restano in carica per il periodo stabilito dai soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

14.4 Nel caso di determinazione di durata della carica, gli Amministratori scadono alla data della Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

14.5 Gli Amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

14.6 La rappresentanza della società spetta all'Amministratore unico, in caso di nomina dell'Amministratore unico, o ai co-amministratori con le stesse modalità con le quali è a loro conferito il potere di amministrare, in caso di nomina di due o più amministratori. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza è disciplinata dal successivo art. 16.

Articolo 15

15.1 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 14.

La decisione di sostituzione deve essere approvata dall'Organo di Controllo.

L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea.

15.2 Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si ritiene per intero decaduto. In tal caso, gli Amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo. In mancanza, alla convocazione provvede il Collegio Sindacale.

15.3 La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

15.4 Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero Consi-

glio di Amministrazione, il Collegio Sindacale deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; in assenza di ciò alla convocazione può provvedere ciascun socio.

15.5 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non si sia provveduto con delibera dell'Assemblea, nomina tra i suoi membri il proprio Presidente ed eventualmente un vice Presidente nonché un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

15.6 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due Amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

15.7 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

15.8 L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai Sindaci effettivi.

15.9 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal vice Presidente, se nominato.

15.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

15.11 Spetta al Presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

15.12 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche per audio-conferenza o video-conferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

sia consentito al Presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 15.11;

sia consentito al Presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in

maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire. 15.13 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.

15.14 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Articolo 16

16.1 L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente Statuto sono tassativamente riservati all'Assemblea dei soci.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

16.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente la rappresentanza generale della Società spetta al vice Presidente, se nominato, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

16.4 La rappresentanza spetta altresì all'Amministratore cui siano stati delegati dal Consiglio di Amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

16.5 Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

Articolo 17

L'organo di controllo, fatte salve le disposizioni di legge più restrittive, è costituito da uno o più sindaci, aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma secondo, e 2399 del codice civile.

La nomina dell'organo di controllo è riservata alla competenza dei soci.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio stesso.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore se nominato, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine

ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 *bis* cod. civ. e può esercitare la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 *bis*, comma 2, cod. civ., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.

In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ..

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.l. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Fatte salve disposizioni di legge più restrittive relative, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

I sindaci devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali

pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni precedenti e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

Articolo 18

18.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

18.3 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla formazione ed al deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

18.4 Il bilancio di esercizio ed il Bilancio Sociale sono sottoposti all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il termine di cui al precedente punto 9.1.

Articolo 19

19.1 La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

19.2 La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

(i) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112; (ii) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(iii) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

19.3 La Società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nonché dalla Fondazione Italia

Sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

19.4 Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3 lettera a) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112; d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. l.gs. 3 luglio 2017 n. 112;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

19.5 È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 19.2 del presente articolo.

Articolo 20

20.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutata o aumentata, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 19.2 è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

20.2 In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Articolo 21

21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

In originale firmato: PAOLA ZINGARO, STEFANIA FORTUNATO, CHIARA MOSCHETTA, FRANCESCO DELL'ENDICE, FEDERICO IEVA (segue impronta sigillo).

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Andria, 11 Aprile 2024
Firmato digitalmente: FEDERICO IEVA NOTAIO